



**LINEE GUIDA
PER LA GESTIONE DELL'IRRIGAZIONE
NEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO**

SOMMARIO

Capo I – Norme generali

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**
- Art. 2 - Catasto Irriguo**
- Art. 3 - Sistemi irrigui consorziali**
- Art. 4 - Periodo di irrigazione**
- Art. 5 - Irrigazione alla domanda**
- Art. 6 - Accesso ai fondi**

Capo II – Servizio di irrigazione di soccorso

- Art. 7 - Modalità e tempi di consegna dell'acqua**
- Art. 8 - Regolazione delle quote idrometriche**
- Art. 9 - Opere di derivazione fisse**
- Art. 10 - Opere di derivazione mobili**

Capo III – Servizio di irrigazione strutturata

- Art. 11 - Irrigazione strutturata**
- Art. 12 - Consegna dell'acqua nei compresori pluvirrigui**
- Art. 13 - Turnazione**
- Art. 14 - Variazioni del servizio negli impianti pluvirrigui**
- Art. 15 - Irrigazione tramite canalette rivestite e tubazioni non in pressione**

Capo IV - Norme di comportamento e atti vietati

- Art. 16 - Norme disciplinari**
- Art. 17 - Divieti**
- Art. 18 - Contributo irriguo integrativo**
- Art. 19 - Contestazione violazioni**
- Art. 20 - Risarcimento danni**
- Art. 21 - Manutenzione della rete privata**
- Art. 22 - Interruzione della consegna di acqua irrigua per cause di forza maggiore**

Capo I

Norme generali

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Le presenti Linee guida disciplinano le attività di adduzione, distribuzione e utilizzo della risorsa idrica nel comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, a vantaggio dei terreni censiti al catasto irriguo consortile.
2. Il Consorzio persegue l'impiego razionale della risorsa idrica, ispirandosi nella sua gestione ai principi di equità, proporzionalità, solidarietà e con l'obiettivo di ottimizzare la gestione della distribuzione irrigua.

Art. 2 - Catasto Irriguo

1. Il Consorzio nell'ambito delle funzioni irrigue costituisce, conserva ed aggiorna il catasto delle utenze irrigue anche per quanto attiene alle modifiche del comprensorio, la sua ripartizione in bacini, nonché la sua suddivisione in superfici attrezzate e non attrezzate.
2. Nel catasto consorziale le proprietà immobiliari ricadenti nel comprensorio che beneficino dell'attività irrigua sono intestate ai soggetti registrati al Catasto Terreni erariale con il cognome e nome o ragione sociale, il relativo codice fiscale, la superficie, i fogli, i mappali e quanto altro necessario per l'identificazione, nonché per la migliore conservazione del catasto stesso.
3. L'archivio del catasto consorziale viene aggiornato automaticamente con cadenza annuale acquisendo nel gestionale del catasto consortile i files dei dati censuari aggiornati che vengono acquistati dall'Agenzia del Territorio
4. Qualora si accerti con idonea documentazione che il catasto consorziale non risulta allineato con il catasto erariale, il Consorzio effettua le opportune modifiche ed aggiornamenti dell'archivio consortile.

Art. 3 - Sistemi irrigui consorziali

1. Il sistema irriguo è costituito dal complesso delle opere, sia di irrigazione che di bonifica con funzioni anche irrigue, atte a derivare, addurre e distribuire nel comprensorio irriguo una data portata idrica, per ripartirla tra le diverse aree ed impianti irrigui e per consentirne l'utilizzo da parte di chi ne ha diritto.
2. L'irrigazione viene praticata utilizzando come vettore principale, ma non esclusivo, la rete idraulica di bonifica.
3. Il sistema irriguo consorziale è costituito da due tipologie principali: l'irrigazione di soccorso e l'irrigazione strutturata.
4. L'irrigazione di soccorso avviene attraverso reti idrauliche non appositamente dedicate e ad uso promiscuo (scolo e irrigazione). Si tratta, normalmente, di corsi d'acqua destinati allo scolo delle acque, in gestione al Consorzio, che possono essere utilizzati per distribuire la risorsa idrica all'interno del comprensorio.
5. L'irrigazione strutturata costituisce modalità di irrigazione applicabile esclusivamente ai terreni serviti dalle reti artificiali a scorrimento e da impianti pluvirrigui a

pioggia (c.d. ad aspersione). Nelle aree rivierasche del Fiume Adige, viene utilizzata per l'irrigazione anche una canalizzazione appositamente realizzata, in generale nel primo tratto a valle degli impianti di derivazione, costituita da canalette in calcestruzzo armato (gettate in opera) e da prefabbricati ad esclusivo uso irriguo.

Art. 4 - Periodo di irrigazione

1. L'irrigazione dei terreni inclusi nel catasto irriguo del Consorzio ha inizio normalmente il 15 marzo e termina il 15 ottobre di ciascun anno.
2. L'avvio e la chiusura della stagione irrigua e la pianificazione dell'invaso iniziale della rete e dello svaso finale sono effettuate dal Consorzio in relazione alle esigenze irrigue effettivamente presenti sul comprensorio, alla necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria e/o nuove opere. La data di inizio, pertanto, potrà essere anticipata, o il termine finale protratto, con il consenso del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per particolari esigenze colturali, se lo consentirà la disponibilità d'acqua e a condizione che non vi siano impedimenti di natura tecnica derivanti da esigenze di manutenzione degli impianti o dei canali.
3. L'anticipazione o il differimento, di cui al comma precedente, potranno essere in qualsiasi momento revocati dal Consorzio, dandone tempestiva comunicazione, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo.

Art. 5 - Irrigazione alla domanda

1. E' in facoltà del Consorzio accordare risorsa idrica suppletiva (oltre alla dotazione normale), straordinaria (per terreni fuori quota) ed alla domanda (per aree verdi, pubbliche o private), nel limite consentito dalla disponibilità e dalla portata delle opere di distribuzione. Le situazioni che rientrano nella fattispecie di irrigazione straordinaria o alla domanda sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- a. Utenti che richiedono un temporaneo aumento della dotazione irrigua concessa, mediante l'incremento della portata derivata o il prolungamento del periodo di prelievo, al di là di quanto previsto dalla programmazione consortile;
- b. Richiesta di derivazione da parte di aziende che non sono frontiste di corsi d'acqua in gestione al Consorzio e che per poter irrigare devono passare con gli impianti su proprietà di terzi, che rilasciano il preventivo consenso;
- c. Richieste di derivazione da parte di privati o enti pubblici per l'irrigazione di superfici come: parchi, aree verdi, orti, giardini, che non rientrano tra i terreni iscritti al Catasto Irriguo;
- d. Richieste di prelievi da corsi d'acqua in gestione del Consorzio con autobotti, per l'irrigazione di terreni non raggiunti dalla rete consorziale.

Tali convenzioni potranno essere revocate in qualsiasi momento. Per la disponibilità irrigua concessa è prevista l'applicazione di un contributo commisurato al costo dell'attività messa in campo dal Consorzio nella misura stabilita da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Detto contributo verrà aggiornato annualmente con il medesimo strumento deliberativo.

2. Normalmente l'irrigazione alla domanda deve avvenire durante la stagione irrigua; nel caso siano richieste attivazioni al di fuori di tale periodo, le spese per il funzionamento dell'impianto e per il suo eventuale adeguamento sono a carico dei richiedenti.
3. Anche nel caso dell'irrigazione alla domanda, allo scopo di favorire un miglior utilizzo dell'impianto, il Consorzio può comunicare le condizioni operative d'uso alle quali i consorziati devono adeguarsi.

Art. 6 - Accesso ai fondi

1. Il personale del Consorzio o di ditte dallo stesso incaricate, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, può accedere alle proprietà private sulle quale insistono opere di bonifica irrigua a cielo aperto o tubate, anche con mezzi meccanici, per effettuare la sorveglianza, l'esercizio e la manutenzione delle opere stesse. L'accesso avverrà previo preavviso anche verbale, salvo il caso di emergenza che richieda interventi immediati. In questo caso, il Consorzio può comunque procedere.
2. All'utente che impedisca l'ingresso sul proprio fondo del personale preposto alla manutenzione e ostacoli in qualsiasi modo l'espletamento delle attività, verranno addebitate le spese per il fermo mezzi, per il personale e per i danni arrecati a terzi a causa della mancata irrigazione.

Capo II

Servizio di irrigazione di soccorso

Art. 7 – Modalità e tempi di consegna dell'acqua

1. Il Consorzio si adopera nell'ambito delle dotazioni idriche in concessione per raggiungere e mantenere un determinato livello idrico all'interno dei canali promiscui utilizzati a fini irrigui. Le acque sono rese disponibili dal Consorzio alle quote idrometriche definite dalle esigenze di gestione e dalle caratteristiche tecniche delle strutture irrigue.

Gli eventuali ulteriori sollevamenti dell'acqua e/o gli apprestamenti necessari saranno a carico dell'utente.

2. Ad ogni proprietà la consegna dell'utenza irrigua avverrà, di massima, al confine della stessa, in un punto ed a quota tecnicamente idonea per consentirne l'irrigazione attraverso prelievi dai fossi privati, a valle dei manufatti di derivazione.

3. La consegna avviene nei limiti delle prescrizioni determinate in fase autorizzativa, nel rispetto delle dotazioni previste dal piano di classifica e nel rispetto di eventuali vincoli temporali determinati dall'utilizzo da impianti di spinta con portate superiori alle dotazioni disponibili.

4. Durante i periodi di effettiva emergenza idrica l'utente potrà procedere all'attingimento solo nel rispetto delle modalità di volta in volta stabilite dal Consorzio.

Art. 8 – Regolazione delle quote idrometriche

1. La distribuzione irrigua è effettuata dal Consorzio in modo da assicurare adeguati livelli di sicurezza idraulica nella rete promiscua e in relazione alle necessità operative connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinari e/o d'urgenza.
2. Le manovre inerenti alla movimentazione di paratoie e l'attivazione di impianti di competenza consorziale per la regolazione delle quote idrometriche e dei flussi finalizzati a garantire idonee portate all'utenza, sono effettuate esclusivamente dal personale del Consorzio.
3. La sicurezza idraulica della rete e del territorio è funzione prioritaria rispetto all'irrigazione.
4. Qualora si dovessero verificare restrizioni della disponibilità idrica determinati da siccità o altri eventi di carattere eccezionale, il Consorzio, potrà adottare un piano per la gestione della crisi idrica intraprendendo tutte le azioni necessarie per far fronte all'emergenza. Il Consorzio si riserva la facoltà di stabilire, tenuto conto delle dotazioni idriche disponibili, dei turni di approvvigionamento dell'acqua, indicando le dotazioni unitarie massime consentite (lt/sec. per ettaro) e dell'orario irriguo da rispettare. In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 9 – Opere di derivazione fisse

1. La realizzazione di derivazioni fisse, di qualsiasi tipologia, è subordinata al rilascio della concessione o autorizzazione da parte del Consorzio. L'utente dovrà farne richiesta scritta al Consorzio allegando lo schema tecnico dell'opera che intende realizzare.
2. I manufatti fissi utilizzati per l'attingimento dalle reti del Consorzio sono di competenza dell'utente o degli utenti che beneficiano della possibilità di irrigare attraverso i medesimi. Ad essi compete la manutenzione e la responsabilità delle opere (chiaviche di derivazione, sifoni fissi, ecc), secondo quanto stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione rilasciato dal Consorzio.

Art. 10 – Opere di derivazione mobili

1. Gli attingimenti diretti dai canali consorziali mediante apprestamenti mobili potranno avvenire solo in caso di necessità e dovranno essere effettuati senza arrecare danno alle arginature e ai manufatti consorziali. Le opere di derivazione mobili dovranno essere posizionate in modo tale da consentire l'accesso ai manufatti e la percorribilità dei mezzi d'opera lungo i canali. Tali apprestamenti dovranno avere carattere temporaneo e potranno essere mantenuti solo per il tempo tecnico necessario per effettuare l'irrigazione.

Capo III Servizio di irrigazione strutturata

Art. 11 – Irrigazione strutturata

1. L'irrigazione strutturata avviene in due modalità:

- sistema a scorrimento superficiale mediante una rete di canali rivestiti in calcestruzzo, canalette prefabbricate o tubazioni non in pressione alimentati da acque provenienti da idonee derivazioni;
- sistema intensivo di impianti pluvirrigui ovvero condotte tubate in pressione.

Art. 12- Consegna dell'acqua nei comprensori pluvirrigui 1. I comprensori pluvirrigui sono aree dotate di una rete di distribuzione della risorsa idrica costituita da condotte tubate in pressione e idranti di derivazione a servizio dei fondi.

2. L'acqua in pressione viene erogata ai consorziati tramite idranti di consegna ricadenti nel fondo di proprietà o al suo confine o in un fondo limitrofo.

3. Gli utenti serviti da idranti su condotte in pressione devono praticare l'irrigazione mediante attrezzature proprie, in osservanza delle indicazioni, delle modalità e dei limiti (n. irrigatori, diametro ugelli etc.) imposti o autorizzati dal Consorzio.

4. Qualora dopo l'esecuzione delle opere di irrigazione e dopo attuato il piano di erogazione di primo impianto si verificassero frazionamenti della proprietà servita dal bocchetto di consegna, il Consorzio manterrà la medesima consegna irrigua con le stesse modalità, intendendosi, al momento del frazionamento, costituite le necessarie servitù di passaggio dell'acqua sui terreni frazionati.

Art. 13 - Turnazione

1. Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici, può provvedere alla compilazione di orari di irrigazione. In questo caso, a ciascun utente viene consegnato il cedolino orario con l'indicazione dell'inizio e del termine di utilizzo della propria utenza durante l'intera stagione irrigua od il periodo in cui è prevista la turnazione.

Art. 14 – Variazioni del servizio negli impianti pluvirrigui

1. Eventuali modifiche del servizio irriguo degli impianti pluvirrigui (riduzioni e/o cancellazioni) possono essere accettate solo in presenza di un cambiamento d'uso del terreno effettivo (es. inizio attività edilizia su un terreno irrigato); in ogni caso tutte le spese sostenute per rettificare il tracciato della rete consorziale e/o asportare gli organi di presa sono a carico del proprietario del fondo o di altro soggetto proponente

2. L'estensione del servizio a terreni non irrigati a pioggia, dove tecnicamente possibile, può essere autorizzata dal Consorzio. Le spese per la modifica e per l'ampliamento della rete consorziale, qualora non coperta da contributo pubblico, sono a carico degli interessati.

Art. 15 - Irrigazione tramite canalette rivestite e tubazioni non in pressione

1. Questo tipo di irrigazione si differenzia dall'irrigazione di soccorso per il solo fatto di usare una rete dedicata e non una rete promiscua, per cui valgono i dettami espressi per l'irrigazione di soccorso. In particolare, il Consorzio provvede a raggiungere e

mantenere un determinato livello idrico all'interno delle canalette rivestite a fini irrigui e determinate portate nelle tubazioni non in pressione.

Gli eventuali ulteriori sollevamenti dell'acqua e/o gli apprestamenti necessari saranno a carico dell'utente.

2. La realizzazione di derivazioni fisse, di qualsiasi tipologia, sulle canalette rivestite è subordinata al rilascio della concessione o autorizzazione da parte del Consorzio. L'utente dovrà farne richiesta scritta al Consorzio allegando lo schema tecnico dell'opera che intende realizzare.

3. L'acqua nelle tubazioni non in pressione viene erogata ai consorziati tramite idranti di consegna ricadenti nel fondo di proprietà o al suo confine o in un fondo limitrofo.

Capo IV

Norme di comportamento e atti vietati

Art. 16 – Norme disciplinari

1. Ogni consorziato è responsabile della gestione delle proprie derivazioni ed è tenuto al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazioni/concessioni e nei regolamenti degli impianti pluvirrigui.

2. Gli utilizzatori sono tenuti a prestarsi reciproca collaborazione, agevolando tutte le operazioni che si rendessero necessarie affinché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua, prestando attenzione a non danneggiare altri consorziati.

3. Onde assicurare un ottimale esercizio della rete irrigua, gli interessati sono tenuti a segnalare al personale consortile incaricato ogni perdita d'acqua o anomalia di funzionamento.

4. La distribuzione dell'acqua nell'ambito dei fondi degli utenti ha luogo a loro cura, spese e responsabilità.

5. I consorziati non possono pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta da parte del Consorzio, in caso di danneggiamenti alle colture o ai terreni conseguenti ad inquinamenti delle acque irrigue causate da terzi.

Art. 17 – Divieti

1. Le operazioni sugli organi di sezionamento delle tubazioni principali della rete devono essere effettuate esclusivamente dal personale consortile.

2. In assenza di autorizzazione consorziale è fatto assoluto divieto:

a) di utilizzare l'acqua fuori dell'orario di propria competenza come stabilito all'art. 13;

b) di impiegare irrigatori non adeguati alla competenza per dimensioni e/o numero;

c) di aprire o chiudere le saracinesche comiziali e d'impianto, di modificare i pozzetti, le teste di idrante, le condutture consorziali, i misuratori e i dispositivi per il telecontrollo e la trasmissione dati;

d) di manomettere in qualunque modo le funzionalità della rete del comprensorio pluvirriguo intervenendo sugli organi/manufatti di intercettazione, derivazione e scarico dell'acqua.

3. E' vietato ostacolare in qualsiasi modo il libero deflusso dell'acqua nei canali e tubazioni consorziali o farla tracimare dagli argini.
4. Sono altresì vietati gli usi impropri dell'acqua per scopi diversi da quello irriguo e l'uso delle attrezzature in modo da determinare disturbo a persone e/o danni a fondi vicini, strade, ferrovie e fabbricati.
5. In caso di mancato utilizzo del proprio turno, laddove previsto, all'utente non è consentito disporre dell'acqua che gli spetta per cederla ad altri o per farne altro uso; soltanto il Consorzio ha diritto di disporre dell'acqua non utilizzata.

Art. 18 – Contributo irriguo integrativo

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 lettere a), b), c), d) delle presenti Linee guida e ogni caso in cui venga accertata una indebita derivazione d'acqua da parte di un consorziato, sia negli impianti pluvirrigui che in quelli a scorrimento, verrà considerato come incremento del beneficio di disponibilità irrigua ai sensi dell'art. 36 comma 1 lettera d della L.R 12/2009 e comporta, l'applicazione di un contributo integrativo commisurato al costo dell'attività del Consorzio secondo i valori di seguito indicati:

- da € 150,00 a € 1.500,00, a seconda della gravità del fatto, per irrigazione fuori orario;
- da € 150,00 a € 1.500,00, a seconda della gravità del fatto, per irrigazione attuata con modalità non consentite;
- da € 150,00 a € 1.500,00, a seconda della gravità del fatto, per l'irrigazione a scorrimento attuata trasgredendo le disposizioni dell'autorizzazione/concessione in merito a portata o tempi di adacquamento;
- da € 150,00 a € 1.500,00, a seconda della gravità del fatto, per la movimentazione di saracinesche consorziali;
- da € 150,00 a € 1.500,00, in caso di manomissione dei manufatti e/o degli organi idraulici, dei misuratori e dei dispositivi per il telecontrollo e la trasmissione dati.

2. Il Consorzio, a seguito di istruttoria tecnico-economica, entro 60 giorni dal fatto, propone al Consiglio di Amministrazione la quantificazione motivata del contributo integrativo e degli eventuali danni.

3. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio determinazione motivata, pone a carico del consorziato la somma dovuta.

Art. 19 – Contestazione violazioni

1. Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 15, il dipendente consortile che ha rilevato la violazione intima verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede con l'intervento della forza pubblica, alla quale verrà chiesto di accertare la violazione.

2. Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente dal Consorzio, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione della stessa (proprietario).

3. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. La notificazione deve essere effettuata dal Consorzio, con le modalità previste dal codice di procedura civile.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

Art. 20 – Risarcimento danni

1. Nel caso in cui il servizio irriguo dovesse essere interrotto, limitato o turbato a seguito di un atto vietato, il Consorzio si riserva la possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute per personale, mezzi, attrezzature, pezzi di ricambio e quanto necessità per la verifica e l'eventuale intervento di ripristino della regolare funzionalità della rete e degli impianti.

2. Si precisa che qualora la violazione di una norma disciplinare causi danni a terzi, resta ferma in capo ai danneggiati la possibilità di chiedere il rimborso al danneggiante.

Con propria determinazione motivata il Consiglio di Amministrazione pone a carico del consorziato la somma dovuta che viene richiesta con nota Pec o Raccomandata AR.

Art. 21 – Manutenzione della rete privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

2. Per le zone servite dall'irrigazione a scorrimento, nel caso si presentassero situazioni di evidente incuria della rete privata al servizio di più fondi, il Consorzio potrà obbligare i consorziati proprietari delle opere ad eseguirne la manutenzione e la messa in efficienza. In caso di inerzia degli stessi, il Consorzio provvederà ad eseguire direttamente i lavori di ripristino della rete privata con addebito dei relativi costi, comprensivi delle spese generali, ripartiti tra tutti gli interessati e recuperabili mediante iscrizione a ruolo.

3. Per le zone servite dagli impianti pluvirrigui, nel caso vengano accertati danneggiamenti o manomissioni della rete irrigua consorziale ad opera di uno o più consorziati, il Consorzio potrà obbligare gli stessi al ripristino delle opere interessate. In caso di inerzia o rifiuto dei consorziati stessi, il consorzio provvederà direttamente ad eseguire i lavori di ripristino della rete con addebito dei relativi costi, comprensivi

delle spese generali, ripartiti tra tutti gli interessati e recuperabili mediante iscrizione a ruolo.

Art. 22 - Interruzione della consegna di acqua irrigua per cause di forza maggiore

1. Il Consorzio, nei casi di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo siccità, guasti o danni alle opere, ecc.), per esigenze di pubblica sicurezza, o per urgenti interventi di manutenzione alla rete ad alle opere irrigue, può ridurre, sospendere, o ritardare la consegna dell'acqua, dandone, per quanto possibile, comunicazione agli utenti, senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo.

2. Al fine di conseguire le finalità di risparmio idrico ed energetico, il Consorzio potrà sospendere l'irrigazione in caso di precipitazioni consistenti, in particolare nei bacini serviti da impianti di sollevamento; anche in tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

3. Nel caso di interruzione nella distribuzione dell'acqua dovuta a qualsiasi causa, le utenze mancate verranno per quanto possibile idricamente compensate in modo che tale perdita idrica sia ripartita il più equamente possibile tra gli utenti interessati. Per detta interruzione gli utenti non avranno diritto ad indennizzi.